

procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 18523/2014

Ammissione del ricorrente in cassazione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto dell'impugnazione - Versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014

Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18523 del 02/09/2014

gratuito patrocinio

patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

18523

2014